

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n.46 del 02 marzo 2026

Oggetto: *Convenzione per Servizi di Reception e Portierato presso le sedi delle Aziende Sanitarie ed Ospedaliere della Regione Campania – lotto 16 (IRCCS PASCALE), Rep 112/25- conclusione procedimento di revisione prezzi.*

PREMESSO

- che la Regione Campania in attuazione dell'art. 6, comma 1, della L.R. n. 28 del 24/12/2003, modificato dall'art. 1, comma 2, lettera d), della L.R. n. 24 del 29/12/2005, ha costituito “una società per azioni unipersonale ai fini della elaborazione e della gestione di un progetto complessivo, finalizzato al compimento di operazioni di carattere patrimoniale, economico e finanziario, da integrarsi con gli interventi per il consolidamento ed il risanamento della maturata debitoria del sistema sanitario regionale e per l'equilibrio della gestione corrente del debito della sanità”, denominata So.Re.Sa. S.p.A. con sede in Napoli al Centro Direzionale, Isola G3;
- che la legge finanziaria n. 296 del 27/12/2006, all'art.1, comma 455, ha statuito che: “ai fini del contenimento e della razionalizzazione della spesa per l'acquisto di beni e servizi, le regioni possono costituire centrali di acquisto anche unitamente ad altre regioni, che operano quali centrali di committenza ai sensi dell'articolo 33 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12/04/2006, n. 163, in favore delle amministrazioni ed enti regionali, degli enti locali, degli enti del Servizio sanitario nazionale e delle altre pubbliche amministrazioni aventi sede nel medesimo territorio”;
- che l'art. 9 del decreto legge n. 66 del 24/04/2014 (Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale), convertito dalla legge 23/06/2014, n. 89 prevede al comma 1, che: “ Nell'ambito dell'Anagrafe unica delle stazioni appaltanti (...) operante presso l'Autorità per la vigilanza dei contratti pubblici di lavori, forniture e servizi è istituito l'elenco dei soggetti aggregatori di cui fanno parte Consip S.p.A. ed una centrale di committenza per ciascuna regione, qualora costituita ai sensi dell'art. 1 comma 455, della legge 27/12/2006, n. 296” ed, al comma 5, che: “Ai fini del perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica attraverso la razionalizzazione della spesa per l'acquisto di beni e servizi, le regioni costituiscono ovvero designano, entro il 31/12/2014, ove non esistente, un soggetto aggregatore secondo quanto previsto al comma 1. (...)”;
- che, pertanto, nel perseguimento dei fini sopra indicati, ai sensi del comma 15 dell'art. 6, della L.R. n. 28 del 24/12/2003 della Regione Campania così come modificato dalla L.R. n.5 del 29/05/2021, la So.Re.Sa. costituisce centrale di committenza regionale ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lett. i) del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici) e soggetto aggregatore ai sensi

- dell'articolo 9 del decreto-legge 24/04/2014, n. 66 (Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale), convertito dalla legge 23/06/2014, n. 89, che aggiudica appalti pubblici o conclude accordi quadro di lavori, forniture o servizi destinati alle ASL e AO, alle società partecipate in misura totalitaria dalla Regione Campania, ivi comprese quelle in house, ad eccezione di EAV Srl e di Sviluppo Campania S.p.A., agli enti anche strumentali della Regione, diversi da quelli del trasporto su ferro e su gomma, agli enti locali e alle altre pubbliche amministrazioni aventi sede nel medesimo territorio;
- che il D.P.C.M. 11/11/2014 "Requisiti per l'iscrizione nell'elenco dei soggetti aggregatori (...)" all'art. 1, co. 2, ha stabilito che: "resta comunque ferma l'iscrizione all'elenco della Consip S.p.A. e di una centrale di committenza per ciascuna regione ove costituita ai sensi dell'art. 1, comma 455, della legge 27/12/2006, n. 296, ovvero individuata ai sensi del medesimo art. 9, comma 5, del decreto-legge n. 66 del 2014 convertito dalla legge n. 89/2014";
 - che con la Delibera Anac n. 643 del 22 settembre 2021, è stata confermata l'iscrizione (già disposta con Delibere n.58/2015, 31/2018 e 781/2019), della So.Re.Sa. per la Regione Campania nell'elenco dei Soggetti Aggregatori di cui al predetto art. 9 del D.L. n. 66 del 24 aprile 2014 convertito dalla Legge n. 89 del 23 giugno 2014)

PRESO ATTO CHE :

- la So.Re.Sa. S.p.A., in qualità di centrale di committenza regionale e soggetto aggregatore, ha indetto con determinazione del Direttore Generale n. 84 del 14.05.2019 una procedura aperta per la stipula di un Convenzione per i Servizi Reception e Portierato presso le sedi delle AA.SS.LL./AA.OO. della Regione Campania suddivisa in 16 lotti;
- nell'ambito della procedura aperta per la stipula di una Convenzione per l'affidamento dei Servizi Reception e Portierato presso le sedi delle AA.SS.LL./AA.OO. della Regione Campania è risultato aggiudicatario, con determinazione del Direttore Generale n. 136 del 29.04.2025, per il lotto 16 l'operatore economico Urbe Vigilanza SpA (C.F. 02849920588 e P.IVA 01125371003);
- conseguentemente, si è provveduto in data 27-06-2025 alla stipula con l'Operatore economico della Convenzione Rep 112/25 per il lotto 16.;
- l'Istituto Nazionale Tumori IRCCS – FONDAZIONE PASCALE ha aderito alla Convenzione con Deliberazione del Commissario Straordinario N. 714 del 24/07/2025 e ha provveduto ad emettere ordinativo di fornitura in data 03-12-2025 con scadenza il 03/12/2029.;

Vista la nota assunta in data al prot. SoReSa- interno con n. SoReSa-0018610-2025 del 10/10/2025 con la quale l'Operatore economico ha avanzato richiesta di revisione prezzi per il predetto lotto, facendo riferimento all'aumento del costo della manodopera legato agli aumenti straordinari introdotti

dal rinnovo del contratto per servizi fiduciari del maggio 2023 e del successivo accordo di febbraio 2024.

CONSIDERATO CHE

- la giurisprudenza ha precisato che *“...la revisione del prezzo indicato quale corrispettivo in un contratto di appalto presuppone un incremento dei costi intervenuto in fase di esecuzione delle prestazioni pattuite e derivante da circostanze imprevedibili al momento della sottoscrizione del contratto, ed ha lo scopo di tenere indenni gli appaltatori pubblici da aumenti dei prezzi dei fattori della produzione suscettibili di incidere significativamente sull'utile preventivato, creando sofferenze che potrebbero impattare negativamente sulla esecuzione del servizio. Dunque, ai fini dell'operatività dell'art. 106, co. 1, lett. 'c', n. 1 del [D.Lgs. n. 50/2016](#), la causa dell'incremento dei costi non doveva essere prevedibile da parte della P.A. al tempo della stipula, e deve essere riconducibile a fattori estranei alla sfera di controllo dell'imprenditore, ovvero a circostanze "imprevedibili e non imputabili" all'appaltatore (T.A.R. Lombardia Milano, Sez. IV, 20/03/2023, n. 694)”*;
- la legge 208/15, articolo 1, comma 511, stabilisce che *“a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, anche con riferimento ai contratti in corso a tale data, nei contratti pubblici relativi a servizi e forniture ad esecuzione continuata o periodica stipulati da un soggetto aggregatore di cui all'articolo 9 del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, per l'adesione dei singoli soggetti contraenti, in cui la clausola di revisione e adeguamento dei prezzi sia collegata o indicizzata al valore dei predetti beni, che abbia determinato un aumento o una diminuzione del prezzo complessivo in misura non inferiore al 10 per cento e tale da alterare significativamente l'originario equilibrio contrattuale, come accertato dall'autorità indipendente preposta alla regolazione del settore relativo allo specifico contratto ovvero, in mancanza, dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato, l'appaltatore o il soggetto aggregatore hanno facoltà di richiedere, con decorrenza 2 dalla data dell'istanza presentata ai sensi del presente comma, una riconduzione ad equità o una revisione del prezzo medesimo”*; la predetta disposizione prevede, altresì, che *“in caso di raggiungimento dell'accordo, i soggetti contraenti possono, nei trenta giorni successivi a tale accordo, esercitare il diritto di recesso ai sensi dell'articolo 1373 del codice civile. Nel caso di mancato raggiungimento dell'accordo le parti possono consensualmente risolvere il contratto senza che sia dovuto alcun indennizzo come conseguenza della risoluzione del contratto fermo restando quanto previsto dall'articolo 1467 del codice civile”*.

RILEVATO CHE

- il Responsabile della Convenzione, pertanto, sulla scorta degli atti sopra richiamati, ha avviato un'istruttoria sulla richiesta per accertare la sussistenza o meno di un aumento del prezzo

complessivo superiore al 10% con conseguente alterazione significativa dell'originario equilibrio contrattuale nonché la sussistenza di circostanze eccezionali e imprevedibili, idonee a giustificare l'adeguamento dei prezzi ai sensi dell'art. 106, comma 1, let. c, del d.lgs. 50/16;

- per lo svolgimento dell'attività istruttoria il Responsabile della Convenzione si è avvalso del supporto tecnico della Deloitte, società affidataria del servizio di consulenza tecnica/merceologica e monitoraggio a supporto delle attività di centralizzazione, razionalizzazione e ottimizzazione degli acquisti di So.Re.Sa. Spa;
- l'istruttoria sulla richiesta di revisione prezzi dell'Operatore economico si è conclusa con la relazione finale del Responsabile della Convenzione, acquisita al protocollo con n. SoReSa-0002298-2026 del 11/02/2026;

CONSIDERATO CHE

- Nella Relazione del Responsabile della Convenzione si dà atto che dalla data di presentazione dell'offerta (2019) alla data di attivazione del servizio, il costo della manodopera ha subito un incremento per effetto del rinnovo contrattuale avvenuto a maggio 2023 e del successivo accordo di febbraio 2024;
- Rispetto alla data dell'offerta, si registrano rilevanti e straordinari incrementi del costo della manodopera da ricondurre alle nuove condizioni contrattuali introdotte con il rinnovo del contratto collettivo nazionale (CCNL) per i servizi fiduciari, in vigore dal 1 giugno 2023 con scadenza il 31 dicembre 2026 che ha previsto:
 - a) Aumenti Economici: Sono previsti aumenti salariali che variano tra i 250 e i 350 euro, a seconda del livello di appartenenza. Questi aumenti saranno erogati in diverse tranches nel corso del biennio 2024-2026;
 - b) Una Tantum: È prevista una somma una tantum per i lavoratori, che sarà definita entro il 30 aprile 2024. Questo importo sarà erogato in più tranches;
 - c) Nuove Condizioni: Il rinnovo del contratto introduce anche la quattordicesima mensilità per gli operatori di sicurezza, a partire dal 1° gennaio 2024, e modifica le tabelle retributive;
 - d) Classificazione Professionale: Sono state apportate modifiche alla classificazione del personale, con una revisione dei livelli e delle mansioni.
- nella Relazione si rileva che il contratto servizi fiduciari era fermo dal 2016, e il rinnovo del contratto intervenuto a maggio 2023 era del tutto prevedibile; pertanto, il rinnovo del contratto di maggio 2023 non può considerarsi come un fatto del tutto imprevisto e imprevedibile.
- viceversa, nella relazione il Responsabile della Convenzione evidenzia le nuove condizioni definite dall'accordo del febbraio 2024 che prevedono l'introduzione, a partire da gennaio 2024, della

quattordicesima mensilità e di un progressivo aumento della paga base con una significativa revisione della struttura retributiva del livello D, assumono rilevanza come circostanza imprevista ed imprevedibile ai fini dell'operatività dell'art. 106, co. 1, lett. 'c', n. 1 del D.Lgs. n. 50/2016;

DATO ATTO CHE

- Dall'istruttoria è emersa la sussistenza dei due presupposti, al cui verificarsi l'articolo 1, comma 511, della legge 208/15 attribuisce a una parte del contratto quadro di chiedere una riduzione a equità dello stesso:
- Invero, risulta positivamente verificata una variazione superiore al 10% del prezzo complessivo della fornitura oggetto di convenzione; risulta positivamente verificatasi un'alterazione significativa dell'originario equilibrio contrattuale a seguito degli aumenti sostanziali del costo della manodopera introdotti con il rinnovo 2024 del CCNL per i servizi fiduciari e non prevedibili al momento della presentazione dell'offerta ;
- Pertanto, il Responsabile della Convenzione, tenendo conto degli aumenti derivanti dal rinnovo contrattuale di maggio 2023, ha concluso ritenendo di dover riconoscere alla società URBE VIGILANZA S.P.A. C.F. 02849920588 per lotto 16 (IRCCS PASCALE) di cui alla Convenzione per i Servizi Reception e Portierato presso le sedi delle AA.SS.LL./AA.OO. della Regione Campania Rep. 112/25 , ai fini dell'equilibrio contrattuale, un aumento pari al 30% sul prezzo di aggiudicazione, con decorrenza dal 1° gennaio 2026.

Tanto premesso, il Direttore Generale, in base ai poteri conferitigli con verbale del Consiglio di Amministrazione del 03 luglio 2025,

DETERMINA

per i motivi citati in premessa, che si intendono integralmente richiamati,

1) di prendere atto dell'istruttoria effettuata con il supporto della Deloitte Consulting e delle conclusioni raggiunte dal Responsabile della Convenzione con la relazione agli atti n. SoReSa-0002298-2026 del 11/02/2026;

2) di prendere atto dell'eccezionalità ed imprevedibilità degli aumenti contrattuali intervenuti dopo la formulazione dell'offerta da parte dell'operatore economico aggiudicatario del lotto 16 della procedura di gara per i Servizi Reception e Portierato presso le sedi delle AA.SS.LL./AA.OO. della Regione Campania;

2) di dare atto, che in virtù dell'istruttoria condotta dal Responsabile della Convenzione, alla società URBE VIGILANZA S.P.A. C.F. 02849920588 per lotto 16 (IRCCS PASCALE) di cui alla Convenzione per i Servizi

Reception e Portierato presso le sedi delle AA.SS.LL./AA.OO. della Regione Campania Rep. 112/25 , ai fini del ripristino dell' equilibrio contrattuale, dovrà essere riconosciuto da parte dell'Azienda Sanitaria titolare del contratto attuativo di fornitura, un aumento pari al 30% sul prezzo di aggiudicazione, con decorrenza dal 1° gennaio 2026;

3) di dare atto che decorso un anno, nell'eventualità di significative variazioni dei prezzi che determinino un'alterazione del sinallagma contrattuale, potranno essere istruite ulteriori ed eventuali richieste revisionali da parte dell'operatore economico;

4) di notificare il provvedimento all' operatore economico interessato e all' l'Istituto Nazionale Tumori IRCCS – FONDAZIONE PASCALE, titolare del contratto attuativo di fornitura, per il seguito di competenza;

5) di pubblicare il presente atto sul portale internet www.soresa.it, nella sezione "Società trasparente/provvedimenti/provvedimenti dirigenti/determinazioni".

Il presente atto è immediatamente esecutivo.

Il Direttore Generale
Avv. Fabio Aprea

Pubblicato il 02.03.2026